

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1978

che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici

(78/889/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ;

considerando che nella dichiarazione del 22 novembre 1973 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha approvato gli obiettivi e i principi di una politica dell'ambiente nella Comunità e la descrizione generale delle azioni da intraprendere a livello comunitario ; che, con risoluzione del 17 maggio 1977 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha approvato il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ;

considerando che nella decisione 76/311/CEE <sup>(5)</sup> il Consiglio ha adottato un programma di ricerca in materia di ambiente ;

considerando che nella decisione 77/488/CEE, Euratom <sup>(6)</sup> il Consiglio ha adottato un programma di ricerche per il Centro comune di ricerca ;

considerando che nella risoluzione del 14 gennaio 1974, concernente un primo programma di azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia <sup>(7)</sup>, il Consiglio ha sottolineato che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di modi e mezzi

disponibili, comprese le azioni concertate, e che ogni qualvolta ciò si riveli opportuno dovrà essere resa possibile l'associazione di paesi terzi, in particolare europei, a tali azioni ;

considerando che nella risoluzione del 14 gennaio 1974, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle politiche nazionali nel settore della scienza e della tecnologia <sup>(8)</sup>, il Consiglio ha incaricato le istituzioni della Comunità di assicurare gradualmente tale coordinamento in collaborazione con il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ;

considerando che un'azione di ricerca sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera, realizzato in base all'accordo firmato il 23 novembre 1971 nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (progetto COST 61a), ha dato risultati molto incoraggianti ;

considerando che un'azione concertata di ricerca a livello comunitario nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici, a continuazione ed estensione dell'azione COST 61a, contribuirà efficacemente al conseguimento dei suddetti obiettivi, particolarmente per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento ambientale ;

considerando che gli Stati membri intendono, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, svolgere le ricerche descritte all'allegato I e sono disposti ad integrare tali ricerche in un processo di coordinamento a livello comunitario per un periodo di quattro anni ;

considerando che l'esecuzione delle attività di ricerca descritte all'allegato I richiederà uno sforzo finanziario dell'ordine di 8 milioni di unità di conto europee da parte degli Stati membri e della Comunità ;

considerando che il trattato non prevede i poteri specifici necessari a tale scopo ;

considerando che il CREST ha dato il suo parere sulla proposta della Commissione,

<sup>(1)</sup> GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, pag. 56.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 1° giugno 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

DECIDE :

#### Articolo 1

La Comunità realizzerà per la durata di quattro anni un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici, qui di seguito denominata « azione ».

L'azione consisterà nel coordinamento a livello comunitario della ricerca descritta all'allegato I e farà parte dei programmi di ricerca nazionale degli Stati membri e del programma di ricerca della Comunità.

#### Articolo 2

La Commissione sarà responsabile del coordinamento.

#### Articolo 3

Il contributo finanziario massimo della Comunità al coordinamento è fissato a 500 000 unità di conto europeo ; l'unità di conto europea è definita in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.

Il personale necessario per il coordinamento dell'azione è di due agenti.

#### Articolo 4

Per agevolare l'esecuzione dell'azione sarà creato un comitato di azione concertata « comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici », qui di seguito denominato « il comitato ».

La Commissione nominerà di concerto con il comitato un capoprogetto. Il capoprogetto assisterà in particolare la Commissione nel coordinamento.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II. Il comitato redigerà il suo regolamento interno. Il servizio di segreteria sarà svolto dalla Commissione.

#### Articolo 5

1. In conformità della procedura che dovrà essere adottata dalla Commissione di concerto con il comitato, gli Stati membri partecipanti all'azione e la Comunità si scambieranno regolarmente tutte le informazioni utili per l'esecuzione della ricerca coperta dall'azione. Gli Stati membri partecipanti forniranno alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento e si adope-

reranno inoltre per fornire alla Commissione le informazioni su ricerche analoghe, progettate o eseguite da organismi non sottoposti alla loro autorità. Su richiesta dello Stato membro che le fornisce, tutte le informazioni avranno carattere riservato.

2. La Commissione redigerà relazioni annuali di attività in base alle informazioni fornite e le trasmetterà agli Stati membri ed al Parlamento europeo.

3. Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, di concerto con il comitato, trasmetterà agli Stati membri ed al Parlamento europeo una relazione generale sull'esecuzione e sui risultati dell'azione di coordinamento. La Commissione pubblicherà tale relazione sei mesi dopo la sua trasmissione agli Stati membri, a meno che uno Stato membro vi si opponga. In tal caso la relazione sarà distribuita, dietro loro richiesta, soltanto alle istituzioni ed imprese le cui attività di ricerca o di produzione giustificano l'accesso alle conoscenze risultanti dall'esecuzione delle ricerche che rientrano nell'azione. La Commissione può adottare disposizioni atte ad assicurare che la relazione rimanga riservata e non venga comunicata a terzi.

#### Articolo 6

1. A norma dell'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere un accordo con Stati non membri partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di garantire l'armonizzazione tra l'azione della Comunità e i corrispondenti programmi di tali Stati.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare l'accordo di cui al paragrafo 1 conformemente alle conclusioni approvate dal Consiglio il 18 luglio 1978 per quanto riguarda la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST).

#### Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H.-J. VOGEL

## ALLEGATO I

**CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI E DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR)  
ALL'AZIONE CONCERTATA, SUDDIVISI PER SETTORI DI RICERCA**

Settore di ricerca	Ripartizione dell'attività di ricerca								
	B	D	DK	F	I	IRL	NL	UK	CCR
1. Studi sulla conversione e sul trasporto di inquinanti atmosferici:									
a) studi di laboratorio		X		X	X	X	X	X	X
b) studi di campo	X	X	X	X	X		X	X	X
c) modellazione		X			X		X		X
2. Studi sul deposito e sull'assorbimento di inquinanti atmosferici	X			X	X			X	

## ALLEGATO II

**MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER L'AZIONE CONCERTATA SUL  
COMPORAMENTO FISICO-CHIMICO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI**

1. Il comitato :
  - 1.1. contribuirà all'esecuzione ottimale dell'azione dandone il parere su tutti gli aspetti relativi ;
  - 1.2. valuterà i risultati dell'azione e trarrà conclusioni sulla loro applicazione ;
  - 1.3. assicurerà lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ;
  - 1.4. seguirà i progressi delle ricerche nazionali svolte nei settori nei quali si inserisce l'azione e più in particolare si terrà al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che potrebbero influire sull'esecuzione dell'azione concertata ;
  - 1.5. indicherà gli orientamenti al capoprogetto.
2. Le relazioni e i pareri del comitato saranno trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all'azione. La Commissione trasmetterà tali pareri al CREST.
3. Il comitato sarà formato dai responsabili del coordinamento dei contributi nazionali all'azione, da un delegato della Commissione responsabile del contributo della stessa e dal capoprogetto. Ogni membro può farsi assistere da esperti.